

COMUNE DI VALMOREA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(I.M.U.)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 19/06/2012

IL SINDACO
(Mauro Simoncini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Massimo Nessi)

INDICE

Art. 1 - Oggetto.

Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

Art. 3 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.

Art. 4 - Versamenti minimi.

Art. 5 - Termini di liquidazione o accertamento.

Art. 6 – Rimborsi.

Art. 7 - Entrata in vigore.

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Articolo 3

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. L'Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale, determina, annualmente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo prende atto della perizia di stima redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e della proposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi Comunale. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nel suddetto provvedimento.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992.

Articolo 4 **Versamenti minimi**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 5 **Termini di liquidazione o accertamento**

1. L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, od ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, un unico atto di liquidazione o di accertamento del tributo od il maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste.

2. Non si procederà all'emissione di avviso di liquidazione o accertamento quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera Euro 12,00.

Articolo 6 **Rimborsi**

Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato all'art. 5.

Articolo 7 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012